**NEWS #05.2020**

**DICHIARAZIONI D’INTENTO**Con effetto dal 01/01/2020:

1. Viene abolito l’obbligo in capo all’esportatore abituale, di consegnare al fornitore la lettera d’intento e la ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate;
2. I fornitori non dovranno più riepilogare nel quadro VI della Dic. IVA annuali i dati delle lettere d’intento ricevute.

Pertanto, l’esportatore deve:

* Trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevere ricevuta con numero di protocollo; N.B. non più formalmente previsto l’obbligo di invio al fornitore della dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta telematica.

Il fornitore deve:

* Può effettuare la cessione/prestazione non imponibile IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione con la ricevuta, oppure effettuando il riscontro telematico sul proprio Cassetto Fiscale a partire dal 02/03/2020. Il numero di protocollo di ricezione dell’invio telematico è il dato che va riportato nelle fatture emesse.

Non viene specificato quali saranno le tempistiche tra l’emissione da parte di Agenzia Entrate della ricevuta e l’inserimento dei dati nel cassetto fiscale.

**VERSAMENTO TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI**Entro il 16/03/2020 le società di capitali dovranno versare la tassa per la vidimazione dei libri sociali.  
L’importo è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data del 01/01/2020:

€ 309,87 se il capitale non è superiore a € 516.456,90  
€ 516,46 se il capitale supera € 516.456,90

Lo Studio provvederà alla compilazione del mod. F24 ed a invialo ai clienti interessati.

**GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ALIQUOTE 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| Aliquota | **24%** per gli artigiani  **24,09%** per i commercianti |
| Reddito minimo | Euro 15.953 |
| Reddito massimo | Euro 78.965 / Euro 103.055 per i soggetti privi di anzianità al 31/12/1995 |
| Scaglioni reddito | Prima fascia – fino a Euro 47.379  Seconda fascia – da Euro 47.380 a Euro 78.965 / Euro 103.055 (come sopra) |

Modalità e termini di versamento:

|  |  |
| --- | --- |
| Acconto | 4 rate fisse, sulla base del reddito minimo di Euro 15.953, scadenti il:  **18/05/2020 20/08/2020**  **16/11/2020**  **16/02/2021** |
| 2 rate sul reddito eccedente il minimale 2020 scadenti il:  **30/06/2020** oppure **30/07** con maggiorazione del 0,40% come prima rata  **30/11/2020** come seconda rata |
| Saldo | **30/06/2021** oppure **30/07** con maggiorazione del 0,40% |

**RETTIFICA IVA POSITIVA PER USCITA REGIME FORFETARIO**Per chi nel 2020 è fuoriuscito dal Regime Forfetario, ha la possibilità di effettuare la rettifica a favore della detrazione IVA con riferimento a tutti i beni non ancora ceduti alla data del 31/12/2019.

Per i beni ammortizzabili la rettifica è eseguita se **non sono trascorsi i 5 anni** successivi all’entrata in funzione.   
La rettifica interessa anche le rimanenze di magazzino al 31/12 e i servizi non utilizzati al 31/12.

Per consentire l’attività di rettifica è necessario produrre la documentazione ove indicare la quantità e i valori dei beni del patrimonio aziendale. Il contribuente deve predisporre un idoneo prospetto.

Per il calcolo dell’IVA da restituire all’Erario, va considerato quanto segue:

* Rimanenze/servizi interamente utilizzati: deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto;
* Beni strumentali (no immobili): la rettifica va effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUISTO DEL BENE AMMORTIZZABILE | | | | |
| Anno di acquisto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Rettifica in quinti | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 |

Quando va fatta la rettifica? Va evidenziato nella dichiarazione annuale IVA relativa al **2020** (mod. Iva 2021), cioè relativa al primo anno di applicazione del regime ordinario.

Tuttavia il suo utilizzo può essere anticipato, infatti il contribuente può recuperare l’IVA a credito emergente dalla rettifica nella prima liquidazione IVA (in questo caso 1° trimestre 2020), con conguaglio della posizione nell’ambito del mod. IVA 2021.